

Comunicato del Giudice Sportivo della Toscana nr. 02 del 31 marzo 2022.

Il Giudice Sportivo Regionale,

- esaminata l'istanza di differimento pervenuta in data 31 marzo 2022 dalla "A.S.D. S.S. Aquila" (Cod. Soc. 08M0131), con riferimento alla sospensione temporanea di due settimane comminata al proprio tesserato Leonardo Calvetti (tessera n° A190433), come da Comunicato di questo Organo n. 1 del 28 marzo 2022;
- rilevato come la società istante risulti organizzatrice della gara denominata "19^ Coppa Croce Azzurra Pontassieve" (ID 162682) del 10 aprile 2022, per la categoria di appartenenza dell'atleta sospeso;
- considerato come il periodo di sospensione dell'atleta venga ad includere anche la suddetta gara;
- letto l'art. 149 R.T.A.A. Settore Strada, ai sensi del quale *"I corridori sospesi, tramite la propria società di appartenenza, possono chiedere al Giudice Sportivo Regionale...il differimento della sospensione al fine di poter partecipare durante tale periodo....a gare organizzate dalla Società di appartenenza"*;

P.Q.M.

accoglie l'istanza e dispone il **parziale differimento della sospensione temporanea** comminata con proprio Comunicato n. 1 del 28 marzo 2022, onde consentire all'atleta Leonardo Calvetti (tessera n° A190433) la partecipazione alla gara ID 162682 del 10 aprile 2022, denominata "19^ Coppa Croce Azzurra Pontassieve", organizzata da "A.S.D. S.S. Aquila" (Cod. Soc. 08M0131).

La sospensione resta efficace per il periodo immediatamente precedente e riprenderà a decorrere, per la parte residua, dal giorno immediatamente successivo alla suddetta gara, senza ulteriori comunicazioni e/o notificazioni. Così deciso in Firenze, 31 marzo 2022.

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Luca Menichetti

